

Publicato il 31/07/2020

N. 00222/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, proposto da Florio Group S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Cristino e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Campobasso, via G. Mazzini, 65;

contro

Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Crea Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Palladino, Eugenio Bruti Liberati ed Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta comunale n. 243 dell'11 ottobre 2019 del Comune di Termoli, notificata in data 6 novembre 2019, avente ad oggetto <<*Servizio idrico integrato comunale – provvedimenti*>>, con cui si è deliberato che la procedura di subentro della Florio Group s.r.l. nella gestione del servizio idrico comunale alla Crea Gestioni s.r.l., autorizzata con determina dirigenziale n. 164 del 31 ottobre 2019 <<*non ha avuto alcun esito*>>;
- della nota prot. n. 67543/2019 di comunicazione della predetta delibera, trasmessa a mezzo PEC in data del 6 novembre 2019;
- della delibera della Giunta comunale n. 299 del 17 dicembre 2019, pubblicata sull'albo pretorio del comune di Termoli dal 19 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, avente ad oggetto <<*Gestione servizio idrico integrato comunale – provvedimenti*>>, con cui si è deliberato di prorogare il rapporto di gestione del servizio idrico integrato con la Crea Gestioni s.r.l. sino alla data del 31 dicembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non noto, ivi compreso il verbale di riunione del 21 marzo 2019 recante inizio delle operazioni di subentro nella gestione del servizio idrico integrato; nonché per la conseguente condanna del comune di Termoli al ristoro in favore della società ricorrente di tutti i danni alla medesima occorsi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Termoli e di Crea Gestioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Daniele Busico e rilevato che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020

e del DPCS n. 134 del 22 maggio 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

CREA Gestioni S.r.l. (di seguito anche solo <<CREA>>), società del gruppo ACEA, gestisce dal 1993 il servizio idrico nel comune di Termoli e, dal 1999, anche il servizio di depurazione delle acque reflue urbane, in forza delle relative convenzioni n. 170 del 30 giugno 1993 e n. 778 del 18 gennaio 1999. Il servizio di gestione in essere con il Comune di Termoli avrebbe dovuto terminare alla data del 30 giugno 2013 secondo quanto previsto negli atti convenzionali sopra menzionati, sennonché, con successive delibere della Giunta e poi del Commissario straordinario, la gestione è stata prorogata.

Con nota del 27 dicembre 2016 la CREA ha comunicato di non voler proseguire nella gestione del servizio, diffidando il Comune da ulteriori proroghe e chiedendo l'urgente avvio delle procedure per l'affidamento della gestione ad altro operatore. Con la medesima nota ha rappresentato, altresì, la propria disponibilità a garantire la continuità del servizio fino all'individuazione del nuovo gestore.

Nonostante tale nota, il Comune con deliberazione del 30 dicembre 2016, n. 346 ha disposto un'ulteriore proroga del servizio fino al 30 giugno 2018, sicché con ricorso a questo Tar (R.G. n. 93/2017) la CREA ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento e ha altresì domandato l'accertamento dell'inefficacia della proroga unilaterale dell'affidamento del SII nei termini in cui è stata disposta dal Comune e della conseguente intervenuta cessazione del rapporto concessorio a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Con sentenza n. 179, pubblicata il 3 aprile 2018, questo Tar ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse osservando che <<la proroga dell'affidamento non comporta l'imposizione di un obbligo alle imprese attualmente affidatarie della gestione di proseguire alle condizioni in essere, occorrendo comunque un atto di adesione delle stesse,

in mancanza del quale la proroga stessa non produce effetti unilateralmente vincolanti, alla stregua di una proposta negoziale non accettata. Diversamente argomentando, ipotizzando cioè un effetto vincolante sull'affidatario per effetto della proroga unilateralmente disposta dall'Amministrazione, si giungerebbe ad ipotizzare un potere extra ordinem dell'amministrazione al di fuori dei limiti ristretti entro i quali esso è contemplato e riconosciuto nel nostro ordinamento, con il conseguente insorgere di insuperabili questioni di compatibilità costituzionale con il principio di libera iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. (in tal senso TAR Toscana, sez. II, 14 maggio 2015, n. 859)>>.

A seguito della pubblicazione della sentenza, il dialogo tra Comune di Termoli e CREA è proseguito, senza tuttavia che si giungesse ad un adeguamento delle condizioni contrattuali e la CREA si è quindi dichiarata indisponibile a proseguire nel rapporto concessorio.

Con procedura d'urgenza *ex artt.* 125 e 163 del d. lgs. n. 50/2016 il comune di Termoli, per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei comuni di Campomarino Guglionesi e Termoli, ha avviato in data 8 maggio 2018 una indagine di mercato per l'affidamento in concessione dell'esercizio provvisorio dell'impianto depurativo in località Sinarca; tale procedura si è conclusa con l'affidamento della concessione in favore della Florio Group s.r.l. (d'ora innanzi solo <<Florio>>), con cui il Comune ha sottoscritto il contratto in data 9 agosto 2018 (rep. n. 2061).

Con determina dirigenziale n. 975 del 7 giugno 2018, il Comune ha preso atto <<della volontà di Crea Gestioni (nota prot. 187 del 29/05/2018) di uscire dalla gestione del servizio idrico integrato dal 1/07/2018 in relazione alla scadenza della proroga disposta dall'amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 30 dicembre 2017, confermata dal TAR Molise con sentenza n. 179/2018 sul ricorso promosso da CREA [...] avviando, contestualmente, l'intesa negoziale con il legale rappresentante della società Florio Group s.r.l. di Foggia, consegnataria dell'impianto Sinarca e affidataria dei servizi per il suo avvio ed esercizio provvisorio, perché possano realizzarsi le condizioni giuridiche ed economiche

per il subentro operativo a Crea nella gestione in concessione dell'intero servizio idrico integrato della città di Termoli>>.

In data 24 settembre 2018, il comune di Termoli, sempre per il tramite della CUC, ha pubblicato avviso esplorativo di finanza di progetto <<per la ricerca di operatori economici interessati alla concessione ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d. lgs. n. 50/2016, del servizio idrico integrato della città di Termoli con annesse opere di efficientamento e manutenzione straordinaria degli impianti>>.

Con determina dirigenziale n. 164 del 31 gennaio 2019, il Comune di Termoli ha autorizzato la Florio, alla quale era stato affidato in concessione l'esercizio provvisorio dell'impianto depurativo in località Sinarca, a subentrare nella gestione provvisoria del servizio idrico integrato della città, in sostituzione di CREA, <<agli stessi originari patti e condizioni di cui alle convenzioni n.170 di rep. del 30 giugno 1993 e n.778 del 18 gennaio 1999>>.

Il 21 marzo 2019 si è svolto un primo incontro, all'esito del quale CREA ha chiarito che il passaggio di consegne sarebbe potuto avvenire soltanto a seguito dell'avvenuta corresponsione, da parte di Florio, del valore residuo degli impianti.

In data 29 marzo 2019 veniva redatto e sottoscritto fra le parti il verbale di riconsegna e consistenza degli impianti.

Con Deliberazione n. 243 dell'11 ottobre 2019 (notificata all'attuale ricorrente in data 6 novembre 2019), l'Amministrazione ha preso atto del mancato subentro.

Con nota prot. n. 67543 notificata in data 6 novembre 2019, il Responsabile comunale, nel comunicare alla società ricorrente che l'Ente era tornato in possesso del depuratore Sinarca, ha altresì allegato la delibera impugnata n. 243 dell'11 ottobre 2019.

Con Delibera n. 299 del 17 dicembre 2019, l'Amministrazione ha approvato il nuovo schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato, contenente tra l'altro la rimodulazione delle tariffe in base alle disposizioni contenute nella delibera

ARERA 656/2015/R/idr. Essendo nelle more entrato in funzione il nuovo impianto di depurazione denominato Sinarca, ed essendo ormai imminente la messa in esercizio del nuovo impianto di sollevamento denominato Parco, il Comune ha conferito la gestione di entrambe le nuove infrastrutture idriche a CREA, nella sua qualità di concessionario in carica del SII, prorogando il rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2021.

Con ricorso depositato il 9 gennaio 2020 la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e, in particolare, la Delibera di Giunta comunale n. 299 del 17 dicembre 2019, deducendo, in via generale, i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 42 TUEL, d. lgs. n. 267/2000; violazione del principio del *contrarius actus*; 2) Violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza, di par condicio, imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; difetto assoluto di motivazione; 3) Violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza, di par condicio, imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; difetto assoluto di motivazione. Illegittimità derivata. Ha contestualmente formulato istanza risarcitoria, atteso che il mancato subentro sarebbe <<*imputabile esclusivamente al comportamento e all'operato gravemente illegittimo e ostruzionistico del Comune*>>.

Nello specifico, le censure dedotte da parte ricorrente sono le seguenti.

Col primo motivo deduce l'incompetenza della Giunta comunale: trattandosi di decisioni concernenti l'affidamento di un pubblico servizio ogni determinazione in proposito deve essere rimessa alla competenza del Consiglio comunale.

Col secondo motivo deduce che la motivazione della Delibera n. 243/2019 è manifestamente errata, ingiusta e contraddittoria: non è vero che non sarebbero stati svolti gli adempimenti propedeutici necessari per il passaggio di consegne, eseguiti

in data 29 marzo 2019 (cfr. verbale di riconsegna e consistenza degli impianti). Par
altro verso, la motivazione sarebbe anche del tutto ingiusta oltre che contraddittoria,
atteso che si basa sulle contestate ed illegittime richieste formulate dalla CREA di
rimborso degli investimenti effettuati (cd. RAB, Regular Asset Base): alla riunione
del 21 marzo 2019 la CREA gestioni ha determinato nell'importo di € 1.193.090,00
il Valore della RAB, chiedendone il pagamento alla Florio, ma tale quantificazione è
stata contestata dallo stesso Comune (cfr. nota prot. n. 23715 del 18 aprile 2019).
Per altro profilo, la richiesta di rimborso del Valore della RAB non rientrerebbe
nemmeno tra gli adempimenti propedeutici per il subentro né era espressamente
previsto dalla determina di autorizzazione come adempimento necessario: il
Comune avrebbe quindi potuto rendere operativo il subentro nella gestione del
servizio idrico integrato a favore della Florio e nel frattempo svolgere tutte le
valutazioni necessarie per accertare l'effettiva consistenza del valore della RAB.

Col terzo motivo si duole del fatto che il rapporto concessorio tra il Comune di
Termoli e la CREA era ormai definitivamente cessato e non poteva dunque essere
prorogato.

Si è costituito il Comune di Termoli che ha eccepito a) l'irricevibilità del ricorso per
la tardività della notificazione; b) l'inammissibilità del ricorso per la mancata
evocazione in giudizio dell'Ente regionale EGAM, contraddittore necessario; c)
l'infondatezza nel merito del ricorso.

Si è costituita la controinteressata CREA che ha eccepito a) l'inammissibilità del
ricorso per la tardività della notificazione (trovando applicazione il rito speciale di
cui agli artt. 119 e 120 c.p.a.); b) l'infondatezza nel merito del ricorso.

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate
mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, il Collegio con l'ordinanza
n. 16 pubblicata il 13 febbraio 2020 ha fissato l'udienza pubblica del giorno 13
maggio 2020, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

All'udienza del 13 maggio 2020, il Presidente ha rilevato che il Comune ha depositato richiesta di rinvio al fine di poter discutere oralmente della causa, la controinteressata ha depositato istanza di rinvio per rimessione in termini, ai sensi dell'art. 84, comma 5, terzo periodo del D.L. 18/20, e per poter discutere oralmente e il ricorrente ha chiesto che, nel caso in cui venisse accolta l'istanza di rinvio delle controparti, la causa venisse fissata a breve. La causa è stata pertanto rinviata alla udienza del 24 giugno 2020 ai sensi dell'art. 84 comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L. 18/2020.

All'udienza del 24 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività della notificazione del ricorso: esse è infondata.

Nell'assunto delle resistenti sarebbe tardiva l'impugnazione della (sola) delibera di Giunta comunale n. 243 dell'11 ottobre 2019, mentre – anche accedendo alla tesi dell'applicabilità al caso in esame del termine dimidiato – l'impugnazione della delibera n. 299 del 17 dicembre 2019 sarebbe tempestiva (perché la notificazione è intervenuta il 31 dicembre 2019).

Con la delibera n. 243 dell'11 ottobre 2019, la Giunta Comunale ha deliberato di *<<prendere atto che la procedura di subentro della ditta Florio Group s.r.l. nella gestione del servizio idrico comunale, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 164 del 31.10.2019, non ha avuto alcun esito>>*. La decisione è stata così motivata dalla Giunta: *<<VISTO il verbale del 21 marzo nel quale la CREA Gestioni S.r.l., quale soggetto gestore uscente, precisava ai responsabili del Comune di Termoli e dell'impresa FLORIO GROUP S.r.l. intervenuti, gli obblighi di pagamento da parte del gestore subentrante dell'ammontare complessivo dei costi di investimento effettuati nell'arco della durata contrattuale (Regulatory Asset Base, RAB). PRESO ATTO CHE: successivamente alla data della riunione operativa di cui al verbale sopra*

menzionato, nessun adempimento propedeutico all'effettivo passaggio di consegne tra la CREA Gestioni S.r.l. e la FLORIO GROUP S.r.l. veniva portato a compimento>>.

Dall'esame della delibera non emerge alcun contenuto dispositivo, espressione di una volontà dell'Amministrazione di revocare il precedente affidamento del SII alla Florio: la mera presa d'atto che la procedura di subentro non ha avuto alcun esito non è un provvedimento incidente nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente, né assume i caratteri di lesività che giustificano la necessità di una immediata impugnativa.

Anche dall'analisi del contenuto motivazionale della predetta delibera, non emerge l'estrinsecazione di una volontà da parte dell'Amministrazione, ma dalla stessa si desume semplicemente <<la fotografia>> della situazione di stallo venutasi a creare: in ipotesi, del tutto coerentemente, l'Amministrazione ben avrebbe potuto, successivamente alla delibera n. 243 dell'11 ottobre 2019, sollecitare il subentro e compulsare le parti ad una definizione complessiva della vicenda.

Nemmeno emerge dal contenuto della delibera in parola una qualsivoglia attribuzione di responsabilità in capo alla Florio per il mancato passaggio di consegne.

In considerazione della mancanza di immediata lesività della delibera n. 243 dell'11 ottobre 2019, la stessa è impugnabile unitamente alla successiva delibera n. 299 del 17 dicembre 2019. È infatti quest'ultima determinazione del Comune che assume la caratura di provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente, disponendo la proroga del rapporto contrattuale con CREA e implicitamente revocando l'affidamento in favore della Florio.

Anche l'eccezione relativa alla mancata evocazione in giudizio dell'EGAM è infondata: nessuno dei provvedimenti gravati è infatti riferibile direttamente all'EGAM; la ricorrente ha quindi correttamente istaurato il contraddittorio nei soli confronti del Comune di Termoli (i cui provvedimenti sono impugnati) e della

CREA (nella qualità di beneficiaria degli effetti della delibera n. 299 del 17 dicembre 2019, giustamente individuata quindi quale controinteressata). Non è pertanto condivisibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dell'atto all'EGAM cui sarebbe stata trasmessa la delibera n. 299 del 17/12/2019 ai fini degli adempimenti di competenza, atteso tali adempimenti hanno valenza endoprocedimentale ed il provvedimento impugnato è stato adottato esclusivamente dalla Giunta Comunale.

Può quindi procedersi all'esame del merito.

Il primo motivo è fondato.

Ai sensi del comma secondo dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 <<*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*>> (Lettera così modificata dall'art. 35, comma 12, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002).

Della ripartizione di competenze tra Giunta e Consiglio comunale in materia di proroga di concessioni si è già occupato questo Tar (Tar Molise, Sez. I, sentenza n. 461 pubblicata il 18 luglio 2018) dando rilievo alla valenza novativa o meno dell'atto di proroga. In tale sentenza, in particolare, si è affermato che <<*È importante chiedersi, a questo punto, se la Giunta comunale avesse ed abbia competenza a deliberare le proroghe contrattuali: la risposta è affermativa, sempreché s'intenda la proroga (o il rinnovo) come atto che non modifica minimamente il contenuto della convenzione. Com'è noto, l'art. 42, comma 2, lett. b), e) ed f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico agli enti locali – T.u.e.l.) riconosce al Consiglio comunale la competenza sia per la programmazione dei servizi pubblici essenziali (come il TPU), sia per l'affidamento in concessione dei detti servizi. La Giunta comunale, a tenore dell'art. 42, comma 4, del T.u.e.l., non può adottare siffatti provvedimenti, neanche in via di urgenza. Nondimeno, è orientamento di autorevole giurisprudenza ritenere che la competenza del*

Consiglio comunale e della Giunta in tali materie possa essere modulata in relazione al contenuto dell'atto di rinnovo o proroga della convenzione. Se l'atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l'indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta; se, invece, la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull'aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all'organo consiliare (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5284; idem, sez. V, n. 338 del 2012; idem sez. V, n. 6982 del 2010; idem sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; idem sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; idem sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; idem sez. V n. 5136 del 2009; idem V, 9/12/2002 n. 6764; T.a.r. Campania Napoli III, sent. n. 1138/1998; C.G.A. Sicilia, parere 13/11/2001 n. 1458). Tale orientamento giurisprudenziale è ascrivibile ad almeno due motivate ragioni: 1) il ritenere la proroga o il rinnovo della convenzione come atto meramente attuativo di un precedente atto fondamentale approvato dal Consiglio, come tale rientrante nella competenza residuale della Giunta su atti di ordinaria amministrazione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, n. 5668); 2) la verificata assenza di modificazioni nei contenuti dell'atto prorogato o rinnovato, da porre in relazione all'art. 1230 del codice civile, inserito nel Capo IV, relativo ai "modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento", laddove è disciplinata la "novazione oggettiva", disponendosi che "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso". In altri termini, quanto non vi sia novazione oggettiva del contenuto della convenzione, la Giunta comunale può deliberare la proroga o il rinnovo della convenzione-concessione di servizio pubblico; viceversa, in caso di novazione oggettiva, la competenza resta in capo al Consiglio comunale (cfr.: Cons. Stato III, 15.04.2016 n. 1532)>>

In applicazione della richiamata giurisprudenza, occorre pertanto verificare se la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisca modifiche rilevanti o meno dall'atto di proroga qui gravato.

La delibera della Giunta comunale del Comune di Termoli n. 299 del 17 dicembre 2019 ha il seguente contenuto: <<CONSIDERATO CHE: - la CREA Gestioni, il cui contratto scaduto nel 2013 è stato più volte prorogato in forza di atti amministrativi dell'Ente, con più note, quali tra le altre quella del 24 marzo 2015, altra nota di poco successiva, e poi quella del 26 gennaio 2016, invitando l'Amministrazione comunale a comunicare le proprie scelte programmatiche nell'ambito del servizio in oggetto, ha altresì espresso a più riprese il proprio intendimento di cessare dalla gestione del servizio idrico a causa dell'asserita vetustà dell'impianto che non ne consentirebbe più una gestione remunerativa, in quanto i costi necessari per erogare il servizio idrico in sicurezza avrebbero finito per erodere il margine operativo; [...] - a seguito della sentenza del T.A.R. Molise n.179/2018 emessa in relazione al ricorso promosso da CREA Gestioni S.r.l., non è stato possibile prorogare ulteriormente il contratto di rep. n. 778 del 18.01.1999 relativo al servizio idrico integrato di Termoli; - l'ultima proroga contrattuale per il servizio idrico integrato di Termoli, disposta su delega del commissario di E.G.A.M., con deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 30 dicembre 2017, è pertanto scaduta il 30.06.2018; - in aggiunta a quanto sopra, nell'ambito del rapporto concessorio la CREA Gestioni, inoltre, anche sulla scorta delle predette contestazioni circa l'impianto, ha rivendicato tutta una serie di pretese per congruagli relativi all'insufficienza dei ricavi da allontanamento e trattamento dei reflui, che hanno già dato origine, peraltro, a contenzioso radicato nei competenti Tribunali, e che ormai certamente darà origine a ulteriore contenzioso, il quale potrebbe esporre le casse comunali all'esborso di cifre estremamente significative per l'Ente. [...] RILEVATO CHE: - la CREA Gestioni, da ultimo, ha manifestato delle aperture nei confronti dell'Amministrazione comunale rispetto alla possibilità di proseguire ulteriormente il rapporto concessorio e la gestione del servizio. [...] EVIDENZIATO CHE:[...]- è stato costituito un tavolo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Gestore, dell'EGAM e del Comune di Termoli, quest'ultimo supportato dall'Assistenza legale sopra richiamata; - sono stati discussi e definiti dal gruppo di lavoro del tavolo tecnico: l'allargamento del perimetro di gestione, la rivisitazione delle Convenzioni preesistenti (rep. 170/1993 e rep. 778/1999) secondo lo schema della Convenzione tipo

ARERA, oltre alla rimodulazione dell'articolazione tariffaria. DATO ATTO che il gruppo di lavoro, ai fini della prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale con Crea Gestioni, ha redatto la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato di Termoli aggiornata secondo i criteri imposti dall'ARERA, ivi ricompresi l'allargamento del perimetro di gestione e la nuova articolazione tariffaria. [...] DELIBERA - approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - prorogare il rapporto contrattuale con Crea Gestioni sino al 31.12.2021, fermo restando l'eventuale individuazione del soggetto gestore unico dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) da parte dell'EGAM; - dare atto dell'avvenuto ampliamento del perimetro dell'attuale gestione del servizio idrico integrato, con l'affidamento a Crea Gestioni del nuovo impianto di depurazione Sinarca e del nuovo impianto di sollevamento sito nel parco comunale, oggi in via di ultimazione; - approvare lo schema di Convenzione di gestione del servizio idrico integrato e i relativi allegati, così come aggiornati e definiti dal tavolo tecnico in base alle disposizioni dell'ARERA (Deliberazione n. 656/2015/R/idr); - approvare la nuova articolazione tariffaria formulata secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale (ARERA) con Deliberazione n. 918/2017/r/idr; - approvare la rimodulazione delle fasce tariffarie, secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale (ARERA) con Deliberazione n. 665 del 28 settembre 2017 (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici - TICSI), con decorrenza 01.01.2019>>.

Il contenuto dell'atto, per quel che qui rileva, ha una triplice natura dispositiva:

- 1) proroga il rapporto contrattuale con CREA sino al 31 dicembre 2021;
 - 2) amplia il perimetro dell'attuale gestione del servizio idrico integrato, con l'affidamento a CREA anche del nuovo impianto di depurazione Sinarca e del nuovo impianto di sollevamento sito nel parco comunale;
 - 3) approva la rimodulazione delle fasce tariffarie, secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale (ARERA) con Deliberazione n. 665 del 28 settembre 2017.
- E' pertanto evidente che la delibera in parola ha un forte connotato innovativo, modificativo delle convenzioni n. 170 del 30 giugno 1993 e n. 778 del 18 gennaio 1999, via via prorogate: da un lato è stato ampliato l'oggetto della convenzione (che

oggi si riferisce anche alla gestione dell'impianto di depurazione Sinarca e del nuovo impianto sito nel parco comunale) e dall'altro sono state rimodulate le tariffe, così significativamente alterandosi il precedente assetto di organizzazione del servizio e l'antecedente affidamento mediante convenzione.

Nel caso di specie non si discute della legittimità dei rinnovi e delle proroghe di convenzione precedenti al 2018, ma è bene aver chiaro che, fino al 2017, correttamente – ai fini dell'esame del vizio di incompetenza - il Comune di Termoli aveva deliberato in sede giuntale proroghe di concessione che non modificavano il contenuto della convenzione.

Invece, con la <<proroga>> disposta con la delibera di giunta n. 299/2019 il Comune ha completamente stravolto il precedente assetto, innovando in particolare l'aspetto relativo alla remunerazione del servizio, il che – presumibilmente – ha determinato il mutamento delle determinazioni di CREA relativamente alle proroghe, per le quali in precedenza aveva manifestato un contrario interesse.

Per queste ragioni, la Giunta Comune era incompetente, essendo competente il Consiglio Comunale. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento gravato che quindi deve essere annullato.

Gli altri motivi di gravame restano assorbiti, anche in relazione a quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5.

Malgrado l'accoglimento della domanda di annullamento, quella risarcitoria non è suscettibile di favorevole esame, per assenza degli elementi costitutivi del relativo diritto. In particolare, è rimasto indimostrato che il mancato subentro nella gestione del servizio idrico integrato sia imputabile esclusivamente al comportamento e all'operato del Comune. Per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del documento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio *curriculum* professionale), rimasto invece privo di riscontro nel caso in esame. Parimenti indimostrata è la circostanza che la società ricorrente, per tenere

federe agli impegni assunti, abbia dovuto rinunciare alla partecipazione ad altri bandi di gara. Le spese di progetto di finanza non sono, poi, oggetto della presente procedura ma relative ad una mera possibilità che non si è concretizzata e su cui nessuna pretesa risarcitoria può vantare l'impresa ricorrente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune di Termoli e la Florio, mentre sono compensate nei rapporti tra la ricorrente e la CREA in considerazione che il vizio denunciato e accolto afferisce esclusivamente all'attività provvedimentale comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Termoli alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Igor Nobile, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Busico

IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO